

essendo attualmente opportuno concedere il contingente tariffario di cui trattasi soltanto per il primo semestre del 1963, appare adeguato per tale periodo il volume contingentario di 20.000 tonnellate;

Considerando che la graduale attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello da essi applicato alle importazioni in provenienza da paesi terzi; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni in provenienza da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicabile alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri;

Considerando che il Protocollo n. XV, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, prevede la possibilità di concedere contingenti tariffari al solo fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare per l'approvvigionamento di uno Stato dal passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo allineamento dei dazi nazionali su quelli della tariffa doganale comune; che un contingente tariffario deve pertanto essere aperto unicamente per coprire il fabbisogno dell'industria trasformatrice dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui essi risultano importati;

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1963.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre un contingente tariffario esente da dazio nei limiti di un quantitativo di 20.000 tonnellate, per le sue esportazioni in provenienza da paesi terzi di zinco greggio contenente in peso almeno il 99,99 % di zinco (zinco extra-fino) di cui alla voce ex 79.01 A della tariffa doganale comune, destinato ad essere trasformato sul proprio territorio.

Tuttavia, in nessun caso il dazio applicabile al prodotto importato nel quadro di detto contingente tariffario può essere inferiore a quello applicabile al prodotto di cui trattasi importato dagli altri Stati membri e accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

Detto contingente è valido per il periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1963.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1963

che autorizza il Regno del Belgio ad introdurre un contingente tariffario per il piombo greggio

(I testi francese e olandese sono i soli facenti fede)

(63/438/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XV concernente il piombo e lo zinco, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, relativo alla determinazione di una parte della tariffa do-

ganale comune concernente i prodotti di cui all'elenco G previsto nel Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare il primo paragrafo,

Vista la lettera del 26 novembre 1962 con la quale il Regno del Belgio ha chiesto alla Com-

missione l'autorizzazione d'introdurre per il 1963 un contingente tariffario di 6.000 tonnellate esente da dazio per il piombo greggio di cui alla voce tariffaria 78.01 A,

Considerando che il Regno del Belgio si è dichiarato d'accordo a non essere autorizzato, per ora, ad introdurre un contingente tariffario che per il primo semestre dell'anno 1963, per

permettere la ricerca, durante tale periodo, di una soluzione atta a rimediare alla delicata situazione che attualmente domina nel settore comunitario del piombo e dello zinco;

Considerando che i dati relativi al consumo, alla produzione, alle importazioni ed alle esportazioni del Regno del Belgio presentano in questi ultimi anni il seguente andamento:

	1958	1959	1960	1961	1962
Consumo	43 300	42 800	46 500	46 700	50 000 (stima)
Produzione	95 876	88 441	92 705	99 890	80 000 (stima) (6 mesi)
Importazioni in provenienza dai paesi terzi	9 336	15 416	12 279	10 789	7 444
Importazioni in provenienza dalla C.E.E.	6 664	2 704	8 273	3 561	4 490
Esportazioni verso la C.E.E.	35 454	37 063	36 016	44 516	25 266
Esportazioni verso i paesi terzi	31 684	19 624	17 393	12 490	3 686

Considerando che in base alle indicazioni dello Stato richiedente il fabbisogno delle industrie utilizzatrici di piombo greggio della voce tariffaria 78.01 A può essere stimato, per il 1963, ad almeno 50.000 tonnellate; che il livello del 20 % dei bisogni summenzionati, livello previsto dal precitato Protocollo n. XV, per il 1963 è di almeno 10.000 tonnellate;

Considerando che nel 1961 è stato concesso per la prima volta un contingente tariffario di 10.000 tonnellate; che per il 1962 è stato concesso un volume contingentario di 8.000 tonnellate e che la domanda per il 1963 riguarda un contingente tariffario di 6.000 tonnellate; che, anche se il volume richiesto per il 1963 è inferiore a quelli degli anni precedenti, conviene tener conto, ai fini della fissazione del volume contingentario, dell'obbligo di evitare che si manifestino dei trasferimenti d'attività a detrimento degli altri Stati membri; che innanzi tutto è quindi necessario esaminare se dal 1961 i dati rivelino, rispetto agli anni precedenti, dei trasferimenti d'attività a detrimento di altri Stati membri dovuti all'apertura di un contingente tariffario;

Considerando che se le esportazioni destinate agli altri Stati membri aumentano sensibilmente nel 1961 e nel 1962 mentre regrediscono quelle verso i paesi terzi, tale evoluzione non può essere attribuita all'apertura di un contingente tariffario, dato che nel Regno del Belgio il movimento delle esportazioni è indipendente tanto dall'evoluzione del consumo quanto da quella

delle importazioni; che, in effetti, la produzione si effettua a partire da minerali forniti da paesi terzi, trasformati in metallo per loro conto, mentre la destinazione del metallo è determinata dai fornitori dei minerali tanto per il mercato belga che per tutti gli altri mercati;

Considerando d'altra parte che se le importazioni di piombo greggio in provenienza dalla Comunità possono essere influenzate dall'apertura di contingenti tariffari, ciò non avviene nel caso in esame, com'è dimostrato dai dati statistici relativi a tali importazioni nel corso degli anni precedenti; che inoltre, a livello dei prodotti semifiniti e dei prodotti finiti non può essere rilevato alcun elemento anormale; che in tali condizioni non si può affermare che esistano dei trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, dovuti ai contingenti tariffari;

Considerando che dai dati precedenti risulta adeguato un volume contingentario annuale di 6.000 tonnellate; che, tuttavia, essendo attualmente opportuno concedere il contingente tariffario soltanto per il primo semestre del 1963, il volume contingentario relativo a tale periodo deve essere fissato in 3.000 tonnellate;

Considerando che la graduale attuazione del Mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello da essi applicato alle importazioni in provenienza da paesi terzi; che, pertanto, l'apertura di un

contingente tariffario per le importazioni in provenienza da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicabile alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri;

Considerando che il Protocollo n. XV allegato all'accordo di Roma del 2 marzo 1960 prevede la possibilità di concedere contingent tariffari al solo fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare, per l'approvvigionamento di uno Stato membro, dal passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo allineamento dei dazi nazionali su quelli della tariffa doganale comune; che un contingente tariffario deve pertanto essere aperto unicamente per coprire il fabbisogno dell'industria trasformatrice dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi esportazione dei prodotti nello stato in cui essi risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1963.

Articolo 1

Il Regno del Belgio è autorizzato ad introdurre un contingente tariffario, esente da dazio, nei limiti di un quantitativo di 3.000 tonnellate per le proprie importazioni in provenienza dai paesi terzi di piombo grezzo di cui alla voce 78.01 A della tariffa doganale comune, destinato ad essere trasformato nel proprio territorio.

Tuttavia, in nessun caso il dazio applicabile al prodotto importato nel quadro di detto contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato al prodotto di cui trattasi, importato dagli Stati membri e accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

Detto contingente è valido per il periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1963.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1963

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo per i cascami di alluminio

(I testi francese e olandese sono i soli facenti fede)

(63/439/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XIII riguardante i cascami d'alluminio, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, relativo alla determinazione di una parte della tariffa doganale comune concernente i prodotti dell'elenco G previsto nel Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la lettera in data 26 novembre 1962 con la quale il Regno del Belgio ed il Granducato del Lussemburgo hanno chiesto alla Commissione la concessione di un contingente tariffario di 500 tonnellate esente da dazio per i cascami d'alluminio di cui alla voce 76.01 B I della tariffa doganale comune,

Considerando che dai dati forniti dall'Unione economica belgo-lussemburghese, e non contestati dagli altri Stati membri, risulta che la